

Penale Sent. Sez. 4 Num. 15686 Anno 2022

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udiienza: 11/11/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 17/09/2018 del TRIBUNALE di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

lette le conclusioni del PG dr. Piero Gaeta che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

dr

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il Tribunale di Bologna ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] la pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno e giorni dieci di reclusione e la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida in relazione al reato di cui agli artt. 590 bis, comma primo e 583, comma primo, n. 1, cod. pen. (lesioni personali gravi a danno del pedone [REDACTED])

2. [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata sentenza, deducendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, C.d.S..

Si deduce che la lesione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza dell'art. 222, comma 2, C.d.S. deriva dalla sua possibilità di applicazione a fattispecie di reato – omicidio e lesioni gravi – sensibilmente diverse per gravità in termini di evento e di pena edittale con conseguente revoca della patente anche per fattispecie di minore entità ed impossibilità di conseguire una nuova idoneità se non prima di cinque anni.

3. Nella requisitoria scritta la Procura Generale presso questa Corte chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'unico motivo di impugnazione posto a fondamento dello stesso consiste nell'illegittimità costituzionale di una disposizione.

La Procura Generale evidenzia di aderire all'indirizzo minoritario della giurisprudenza di questa Corte, alla luce della natura incidentale e pregiudiziale dell'incidente di costituzionalità nonché del principio di formazione progressiva del giudicato, il quale postula che, in difetto di una valida impugnativa del capo e del punto della decisione regolati dalla norma giuridica sospettata di frizione con la Carta fondamentale (e che già il giudice di merito ha scrutinato in senso conforme ai parametri asseritamente violati), il giudice di legittimità non può neppure considerarsi investito della questione.

In ogni caso, secondo la Procura Generale, la questione pare comunque superata ed assorbita dalla concorrente causa di inammissibilità del ricorso, per essere la medesima questione già stata deliberata ampiamente dalla giurisprudenza di codesta Corte: ciò che rende la sua riproposizione manifestamente infondata.

Infatti, è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, commi 2, quarto periodo, e 3-ter, C.d.S. in relazione agli artt. 3, 25, 27 e 111 Cost., laddove ad esso consegue la revoca della patente di guida tanto per le lesioni gravi o gravissime quanto per l'omicidio stradale, atteso che il trattamento sanzionatorio deve essere valutato nel suo complesso, e che la diversa

durata, prevista dalla norma, dei periodi di inabilitazione alla guida prima che l'interessato possa acquisire una nuova patente, conferisce una diversa afflittività alla sanzione in base alla gravità del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

In via preliminare, in relazione alla tematica prospettata dalla Procura Generale nella requisitoria scritta, va osservato che questo Collegio aderisce all'orientamento prevalente secondo cui, in tema di impugnazioni, la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello va intesa alla luce del principio del *favor impugnationis*, in virtù del quale, in sede di appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame può essere valutata con minore rigore rispetto al giudizio di legittimità, avuto riguardo alle peculiarità di quest'ultimo (Sez. 5, n. 5619 del 24/11/2014, dep. 2015, Stankovic, Rv. 262814; Sez. 1, n. 7884 del 28/01/2015, Stopi, Rv. 262251; Sez. 2, n. 8345 del 23/11/2013, dep. 2014, Pierannunzio, Rv. 258529) (sebbene occorra che siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato: in tal senso, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

In linea col principio del *favor impugnationis*, va condiviso l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduca esclusivamente l'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta pur sempre una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, a condizione che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'accoglimento di essa consegua un effetto favorevole per il ricorrente, in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (Sez. 6, Ord. n. 37796 del 08/04/2020, Romano, Rv. 280961, relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis cod. pen., nella versione precedente alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il reato di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen., ad una pena uguale o superiore a tre anni di reclusione; Sez. 1, n. 20702 del 16/06/2020, Sala, Rv. 279376; Sez. 1, n. 45511 dell'11/11/2009, Papandrea, Rv. 245509).

La questione prospettata appare rilevante, in quanto tende ad ottenere l'eliminazione della statuizione accessoria della revoca della patente di guida.

2. Passando ora all'esame del merito del ricorso, va rilevato che, in epoca successiva alla questione proposta dal ricorrente, la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, depositata il 17 aprile 2019, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.».

In particolare, i giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ai sensi dei commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Nella fattispecie in esame, il Tribunale non ha indicato le ragioni della disposta revoca della patente di guida, per cui evidentemente non ha soddisfatto l'onere motivazionale richiesto.

4. Non vertendosi nelle ipotesi di maggiore gravità suindicate, la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione del Tribunale di Bologna; rimane in piedi il patto intercorso tra le parti e convalidato dal giudice, patto cui è evidentemente estranea l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. va dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione del Tribunale di Bologna. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata.

Così deciso in Roma l'11 novembre 2021.